

Il richiedente è tenuto a pagare una tassa dell'ammontare di 650 EUR per il disbrigo della domanda presentata con mezzi diversi dall'uso del sistema di presentazione online delle domande dell'Ufficio.

2. Il richiedente espleta gli atti necessari per il pagamento della tassa a norma dell'articolo 3 del presente regolamento entro il giorno della presentazione della domanda, presso l'Ufficio o presso una delle sezioni distaccate istituite o uno degli organismi nazionali incaricati di cui all'articolo 30, paragrafo 4 del regolamento di base.»

ii) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso in cui venga versata la tassa di domanda ma la domanda non risulti valida ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di base, l'Ufficio trattiene 150 EUR dalla tassa di domanda e rimborsa la differenza al momento della notifica al richiedente delle carenze rilevate nella domanda.»

d) all'articolo 8, paragrafo 5, è inserita la seguente frase:

«L'importo della tassa è determinato dal presidente dell'Ufficio previa consultazione del consiglio d'amministrazione ed è pubblicato nel bollettino dell'Ufficio.»

e) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa,

f) l'articolo 13 è soppresso,

g) all'articolo 14, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE0259

